SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
SEGRETERIA NAZIONALE
Via Tagliamento n. 9, Roma, c.a.p. 00198
C.F. 96411220583
e-mail: segreterianazionale@sinafi.org
pec: segreterianazionale@pec.sinafi.org
Cell. 3346535363

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA **ROMA**
VI Reparto-Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio relazioni con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra militari
PEC: RM0011577p@pec.gdf.it

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA **ROMA**
I Reparto
Ufficio Contenzioso del Personale
PEC: rm0010957p@pec.gdf.it

Oggetto: Progressione di carriera degli Ufficiali provenienti dal ruolo Ispettori tramite concorso straordinario per 70 sottotenenti del ruolo normale, comparto speciale, riservato ai luogotenenti in servizio permanente.

Come noto, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n.9336/2026 del 20 maggio 2026, ha accolto il ricorso proposto da numerosi Ufficiali appartenenti al Corpo provenienti dal ruolo Ispettori tramite concorso straordinario per 70 sottotenenti del ruolo normale, comparto speciale.

Nella sentenza il Giudice Amministrativo ha enunciato una serie di principi di carattere generale sul provvedimento oggetto di gravame e sulla norma cui era connesso sintetizzabili nei punti che seguono:

- il D.Lgs. 95/2017 ha introdotto una disciplina di carattere eccezionale e transitoria, con la previsione di concorsi straordinari riservati non alla platea generale del ruolo ispettori, bensì esclusivamente ai Luogotenenti in possesso di un'elevata anzianità nel grado (originariamente sei anni, poi ridotti a tre per effetto del correttivo del 2017) e della massima qualifica caratteriale;

- il legislatore ha inoltre espressamente previsto che i vincitori di detta procedura straordinaria vengano iscritti in ruolo "in sovrannumero", mediante un meccanismo di alimentazione finanziaria che attinge direttamente dalle vacanze organiche del ruolo Ispettori, le quali rimangono "indisponibili" sino alla cessazione dal servizio dei medesimi Ufficiali;

- l'Amministrazione, nel respingere l'istanza dei ricorrenti, è incorsa in un'errata operazione di sussunzione della fattispecie transitoria entro l'alveo delle regole dettate per il regime ordinario, operando una lettura parcellizzata del dato normativo che va a detrimento della ratio sistematica della riforma;

- la tesi dell'Amministrazione — secondo cui l'appartenenza formale al Ruolo Normale comporterebbe l'applicazione automatica della Tabella 32 (già Tabella 1, D-Lgs. 69/2001) — non tiene conto della strutturale diversità della posizione dei ricorrenti rispetto agli Ufficiali di

reclutamento ordinario. Il legislatore del 2017 ha configurato il transito dei Luogotenenti vincitori del concorso straordinario non come un incremento della pianta organica ordinaria, bensì come un comparto speciale ad esaurimento;

- l'immissione "in sovrannumero" e la contestuale "indisponibilità" dei posti nel ruolo di provenienza (Ispettori) certificano l'esistenza di un regime di separazione organica e finanziaria tra il contingente dei vincitori della procedura straordinaria e l'aliquota degli ufficiali reclutati secondo i canali standard. Inoltre l'applicazione dei tempi di avanzamento "lunghi"(complessivi 6 anni per il grado di Capitano), concepiti per ufficiali aventi una prospettiva di carriera trentennale e necessità di formazione in itinere, appare logicamente incoerente rispetto a soggetti la cui permanenza in servizio è fisiologicamente limitata dalla già maturata anzianità anagrafica;

- la lacuna dell'art. 36 del D.Lgs. n. 95/2017, in ordine ai tempi di promozione, non può essere colmata facendo ricorso alle regole del reclutamento ordinario, ontologicamente estranee alla peculiarità della fattispecie transitoria;

- la mancata riproduzione nell'art. 36 dei termini abbreviati previsti per l'Arma dei Carabinieri costituisce una lacuna tecnica, che deve essere colmata mediante il parametro dell'art. 2212-quinquiesdecies del C.O.M.. Tale disposizione, prevedendo tempi di avanzamento ridotti (un anno nel grado di Sottotenente e due in quello di Tenente), codifica un principio di funzionalità organizzativa che correla la progressione alla natura speciale del transito e alla limitata vita professionale residua dei destinatari;

- la mancata estensione della procedura accelerata alla Guardia di Finanza comprometterebbe il principio di equiordinazione tra le Forze di Polizia a ordinamento militare, ribadito dal legislatore della riforma e determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento a danno di personale che, pur condividendo la medesima posizione ordinamentale di provenienza (ruolo Ispettori apicale), anzianità e funzioni nel ruolo ufficiale, si troverebbe ingiustificatamente soggetto a regimi di progressione di carriera divergenti;

- la lettura proposta trova conforto nella legge delega n.124/2015 (art. 8, comma 1), la quale ha posto il principio di equiordinazione non solo come obiettivo programmatico, ma come vero e proprio vincolo di risultato per il legislatore delegato; ne deriva che, a parità di presupposti di reclutamento straordinario (transito di Luogotenenti apicali), il sistema deve necessariamente prevedere percorsi di avanzamento omogenei tra i vari Corpi;

- l'interpretazione che estende in via analogica, per gli Ufficiali in parola, i tempi di avanzamento previsti per l'Arma dei Carabinieri alla Guardia di Finanza rappresenta l'unica soluzione costituzionalmente orientata e conforme al mandato della legge delega.

Tutto ciò rappresentato, pur nella piena consapevolezza che le sentenze giurisdizionali fanno stato esclusivamente tra le parti, con generale divieto di estensione del giudicato, appare evidente come il Giudice Amministrativo abbia, come detto, sancito la sussistenza di principi di carattere generale sulla norma gravata che meritano un attento esame da parte di codesto Comando Generale sia sull'opportunità o meno di proporre appello che di recepire tale orientamento e porre fine ad una evidente inosservanza del principio di equiordinazione, anche attraverso una proposta di modifica normativa che allinei le disposizioni in materia, conformandole a quanto previsto per l'Arma dei Carabinieri.

Questo anche al fine di scongiurare altre azioni giudiziarie che anche questa O.S. sta valutando tramite i propri legali.

Nel richiedere un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Roma, 21 maggio 2026

Il Segretario Generale Nazionale
Stefania Castricone